

**REGOLAMENTO COSTI DI RIPRODUZIONE  
PER IL RILASCIO DI COPIE E DIRITTI DI RICERCA DI ATTI  
E DOCUMENTI  
RICHIESTI A SEGUITO DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI  
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E DI  
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO  
(L. 241/1990 e D.lgs 33/2013)**

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del \_\_\_\_\_

#### **Art. 1 Costi di riproduzione**

1. L'estrazione di copie di atti o documenti è sottoposta a rimborso nella misura di euro 0,25 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A4 (bianco/nero) e nella misura di euro 0,50 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A3 (bianco/nero).
2. In deroga al disposto di cui al comma 1, l'estrazione di copie di atti o documenti è sottoposta a rimborso nella misura di euro 1,00 a pagina qualora l'esercizio del diritto di accesso presupponga la copertura di dati personali nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i, e al Regolamento UE "GDPR" 679/2016.
3. Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica ai controinteressati, i costi necessari alla notifica sono quantificati in euro 10,00 a controinteressato; tali importi, comprensivi delle spese postali e dei costi amministrativi, sono a carico del richiedente l'accesso.
4. Per importi complessivi inferiori o pari ad euro 5,00 non è dovuto alcun rimborso. Al di sopra di tale importo, deve essere effettuata la riscossione dell'intera cifra. Ai fini dell'esenzione del rimborso, non è consentito frazionare la richiesta di copie relative agli stessi procedimenti da parte del medesimo soggetto.
5. Il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente.
6. Per la spedizione tramite posta elettronica certificata di documenti archiviati in formato non modificabile nulla è dovuto. Qualora sia necessaria la scansione di documenti cartacei, i costi sono determinati in base al comma 1 ovvero in base al comma 2.

#### **Art. 2 Diritti di ricerca e di visura**

1. I diritti di ricerca di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 241/1990, per documenti cartacei sono pari a euro 10,00 per ogni singola richiesta.
2. Nulla è dovuto per i documenti presenti in formato elettronico nelle banche dati aziendali.
3. I diritti di visura di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 241/1990, dovuti anche per i documenti presenti in formato elettronico in banche dati, sono quantificati in euro 0,10 per ogni pagina richiesta.
4. In deroga al disposto di cui al comma 3, la visura di copie di atti o documenti è sottoposta a rimborso nella misura di euro 1,00 a pagina qualora l'esercizio del diritto di accesso presupponga la copertura di dati personali nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i, e al Regolamento UE "GDPR" 679/2016.

#### **Art. 3 Modalità di pagamento**

1. Le somme relative ai costi e ai diritti indicati agli articoli 1 e 2 devono essere corrisposte mediante bonifico bancario da effettuarsi a favore di Comunità Sociale Cremasca presso BANCO BPM S.P.A. – Agenzia di Crema Via XX Settembre, IBAN IT 30 E 0503456841000000287919 con indicazione della causale "Rimborso accesso documenti amministrativi - L. 241/90" o "Rimborso accesso civico generalizzato – D.Lgs 33/2013".

#### **Art. 4 Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Azienda ([www.comunitasocialecremasca.it](http://www.comunitasocialecremasca.it)).
2. Il presente Regolamento entra in vigore con efficacia immediata alla data di approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda e pubblicato sul sito internet.
3. Il presente Regolamento sostituisce integralmente precedenti regolamenti aziendali in ambito di rimborso dei costi di riproduzione.